

Befreiung ihres Unterhaltes ausschließlich angewiesen war bezw. es ist. Die Frage, inwiefern die Rente unpfändbar sei, wird vielmehr jeweils bei Verfall der einzelnen Rentenbeträge nach den dann obliegenden Umständen von den Vollstreckungsbehörden frei geprüft und entschieden werden müssen und nur auf den von den Vollstreckungsbehörden als für den Schuldner entbehrlich erklärten Betrag kann sich dann das durch die Einweisung dem pfändenden Gläubiger eingeräumte Einzugsrecht erstrecken.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
erkannt:

Der Rekurs wird im Sinne der Motive abgewiesen.

44. *Sentenza del 24 maggio 1901 nella causa
Rainoldi contro Ticino.*

Art. 106 L. E. e F.

« Terzo. » Competenza delle Autorità di vigilanza.

I. Il 21 novembre 1900 l'Ufficio di Esec. di Mendrisio, dando seguito a precetto esecutivo spiccato il 29 ottobre prec. contro Bertani Pietro, da Milano, ad istanza della Ditta Delbanco e C^a, di Londra, procedeva al pignoramento di 10 sacchi di cacao, depositati in Chiasso presso il signore Gius. Pedroni e dei quali la Ditta Delbanco aveva precedentemente ottenuto il sequestro.

Nel frattempo, essendo stato dichiarato a Milano il fallimento del debitore Brentani, l'avvocato Enrico Rainoldi, agendo come curatore del fallimento e come procuratore speciale di singoli creditori, domandava all'Ufficio di Esec. di Mendrisio il distacco di diversi precetti esecutivi allo scopo di partecipare all'esecuzione iniziata dalla Ditta Delbanco. L'intimazione di detti precetti avveniva dapprima al signor Gius. Pedroni, di Chiasso, quale preteso rappresentante del Bertani. Rifiutatosi il Pedroni di riceverli, l'intimazione veniva fatta pel debitore al signore Grigioni Gerolamo, in

Ginestrerio, al quale il Bertani, con lettera all'Ufficio in data del 26 novembre 1900, conferiva incarico ad hoc. A parte tale lettera, non risulta dag'li atti che i creditori procedenti, prima di iniziare l'esecuzione, avessero preso qualsiasi misura per costituire a Chiasso un foro di esecuzione di fronte al debitore. In difetto di opposizione, la loro esecuzione veniva continuata e il 4 gennaio 1901 l'Ufficio li ammetteva a partecipare al pignoramento avvenuto in favore della Ditta Delbanco.

Contro tale partecipazione ricorreva la Ditta Delbanco alle Autorità cantonali di vigilanza; ma il ricorso veniva respinto tanto in prima che in seconda istanza.

Contemporaneamente la Ditta Delbanco notificava all'Ufficio di Esecuzione una sua pretesa di rivendicazione del cacao sequestrato, sostenendo che in base a dichiarazione Bertani in data del 10 ottobre 1900 il suddetto cacao, da lei venduto al Bertani, le era stato retrocesso in proprietà e che il pignoramento, da lei domandato, non era che una misura precauzionale. In seguito di che, avendo l'Ufficio assegnato all'avvocato Rainoldi un termine di 10 giorni per contestare la pretesa Delbanco, l'attuale ricorrente insorgeva contro tale provvedimento davanti le Autorità di vigilanza, sostenendo che una volta iniziata la via esecutiva, non poteva più la Ditta Delbanco rivendicare la proprietà di oggetti che essa medesima aveva indicato di proprietà del debitore chiedendone il pignoramento. Il ricorso veniva difatti ammesso dall'Autorità inferiore. Ma l'Autorità superiore cassava la decisione di prima istanza, osservando: « che l'art. 106 fa obbligo all'Ufficio di accogliere e notificare alle parti interessate, » mediante annotazione nel verbale di pignoramento, od a » mezzo di speciale avviso, le dichiarazioni di rivendicazione » pervenutegli; che il rivendicante non è in dovere di giustifi- » ficare davanti all'Ufficio i titoli pei quali si reputa in diritto » di formulare la rivendicazione, e che l'Ufficio non può giu- » dicare dell'attendibilità e del valore degli atti che per » avventura gli fossero a tal scopo prodotti, essendo questo » di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria. »

II. Contro questa decisione l'avvocato Borella ricorre

attualmente al Tribunale federale adducendo in sostanza quanto segue:

La situazione in cui si è posta la Ditta Delbanco è così strana ed anti-giuridica che non può essere tollerata. Delle due cose l'una: o la Ditta si ritiene creditrice verso Bertani del valore del cacao vendutogli, ed allora sta bensì il sequestro ed il pignoramento, ma non è il caso di parlare di proprietà; oppure la Ditta vanta un diritto di proprietà sul detto cacao, ed allora potrà benissimo tentare un'azione in rivendicazione, ma cade in suo confronto il pignoramento ottenuto. La Ditta Delbanco invece pretende di essere al beneficio dell'una e dell'altra di queste posizioni. Ma ciò è inammissibile col sistema della nostra legge. Essa deve sapere se è creditrice o proprietaria, e non può quindi pretendere che i diritti che le spettano nell'una o nell'altra qualità. Se vuol chiamarsi creditrice, non può essere ammessa a far valere diritti di proprietà; se si crede proprietaria, deve necessariamente rinunciare al pignoramento ottenuto, ed è quindi a torto che l'Autorità cantonale non ha ammesso, anzi non ha statuito sopra questa domanda eventuale del ricorrente. Quanto alla posizione di rivendicante, non è vero che l'Ufficio debba ammettere e notificare alle parti qualsiasi rivendicazione pervenutagli. L'art. 106 parla solo delle rivendicazioni da parte ed in favore di terzi, ma non accenna, anzi esclude implicitamente la possibilità di una rivendicazione dello stesso creditore oppignorante. Ora se l'art. 106 non prevede le notifiche del creditore oppignorante, è un errore di dire che esso obblighi l'Ufficio ad accoglierle senza alcun esame della loro fondatezza. È certo che non spettava all'Ufficio di decidere del valore dei titoli di proprietà sui quali si fondava la Ditta Delbanco; ma l'Ufficio doveva esaminare se in vista della posizione speciale della rivendicante, poteva darsi seguito alla sua rivendicazione o meno. Eventualmente l'Ufficio avrebbe dovuto dichiarare che la Ditta Delbanco, col farsi rivendicante, rinunciava al pignoramento avvenuto in suo favore. Una simile dichiarazione non avrebbe punto esorbitato dai suoi attributi. Il ricorrente domanda perciò, in via principale, che sia annullata la decisione del-

l'Autorità cantonale confermando il provvedimento col quale la Ditta Delbanco venne ammessa a farsi rivendicante; subordinatamente, che venga dichiarato caduto il pignoramento in favore Delbanco 21 novembre 1900.

III. Rispondendo, l'Ufficio di Esec. di Mendrisio si limita ad una esposizione dei fatti della causa, nel mentre la Ditta Delbanco conchiude al rigetto del ricorso ed alla conferma della decisione querelata.

In diritto:

1. Non vi ha dubbio che la Ditta Delbanco può e deve qualificarsi come *terzo* a sensi dell'art. 106 della legge federale. Il ricorrente sembra partire dall'idea che non esista nel caso concreto che una sola esecuzione; ma invece ne esistono parecchie, quella della Ditta Delbanco, da una parte, e quelle dei creditori di Milano, dall'altra. Ora tutte queste esecuzioni, quantunque raccolte in un sol gruppo, hanno un'esistenza loro a sè separata. Per ciascunadi esse le pretese di rivendicazione si dovevano sollevare e contestare separatamente. Il medesimo oggetto, oppignorato per tutti i creditori, può quindi rimanere vincolato per l'una, svincolato invece per l'altra. Per l'un creditore esso può riguardarsi come proprietà del debitore, per l'altro invece come proprietà di un terzo. Ogni creditore occupa una posizione giuridica a sè, indipendente da quella dell'altro. Epperò la Ditta Delbanco appariva incontrastabilmente come *terzo* di fronte ai creditori di Milano, e l'art. 106 faceva un dovere all'Ufficio di accogliere e di trasmettere agli altri creditori le di lei pretese di rivendicazione.

2. L'Ufficio non aveva nessuna veste per vedere se la pretesa sollevata fosse o non fosse giustificata nel merito. Suo compito e compito delle Autorità di vigilanza è solo di vedere se i creditori, nella realizzazione dei loro diritti, si attengono ai modi ed ai termini voluti dalla legge, ma non di esaminare se le loro pretese esistono o non esistono. Del pari l'Ufficio non poteva esaminare su qual titolo la Ditta Delbanco fondasse la sua pretesa sia di rivendicante, sia di creditrice, e se era quindi conforme alla logica ed al diritto la duplice

posizione da lei assunta. Dal punto di vista della procedura esecutiva una simile posizione non può dirsi assolutamente anormale. Un creditore rivendicante può avere acquisito la proprietà dell'oggetto rivendicato anche solo dopo di averne richiesto ed ottenuto il pignoramento; oppure esso può rinunciare a far valere il suo diritto di proprietà di fronte al debitore, senza che sia obbligato di rinunciarvi anche di fronte ad un terzo. Che poi nel caso concreto la duplice posizione dalla Ditta Delbanco fosse esclusa pel fatto che il credito da lei insinuato derivava appunto dalla vendita dei 10 sacchi di cacao oppignorati, è questione che riguarda la natura giuridica della pretesa e che non può quindi discutersi che davanti il foro giudiziale.

3. Tanto l'Ufficio quanto le Autorità di vigilanza non erano poi in nessun caso competenti per dichiarare la Ditta Delbanco decaduta dai suoi diritti di oppignorante. La caducità di un pignoramento non può risultare per le Autorità di vigilanza che dalla non osservanza delle prescrizioni formali, categoriche di legge, ma non dal fatto di una posizione eventualmente contraddittoria assunta posteriormente dal creditore. Se la domanda di pignoramento era regolare e se il pignoramento fu eseguito regolarmente, esso sussiste per le Autorità di vigilanza fino a tanto che la di lui caducità non risulti da un disposto tassativo di legge. Altri motivi di estinzione, come conseguenza logica di atti posteriori non connessi alla procedura di pignoramento, non esistono per le Autorità di vigilanza. Il ricorrente è libero perciò di far valere le due ragioni a riguardo della posizione contraddittoria della Ditta Delbanco davanti il giudice competente per statuire sulla pretesa di rivendicazione; ma davanti l'Autorità di sorveglianza le sue deduzioni sono fuori di luogo.

Per questi motivi,

la Camera delle Esecuzioni e dei Fallimenti

pronuncia:

Il ricorso Rainoldi è respinto.

45. *Arrêt du 7 juin 1901, dans la cause Fayet
contre Valais.*

Séquestre. — Compétences des autorités de surveillance. — Tardiveté du recours à l'instance cantonale. Art. 66, al. 4 LP. et F. Art. 64 eod.

I. A la demande de Maurice Baud, négociant à Saint-Maurice, le Juge instructeur de Saint-Maurice avait autorisé, en date du 22 janvier 1901, la mise sous séquestre, au préjudice d'Aimé Fayet et pour une créance de 72 fr. 40 c., d'un fourneau, d'un réchaud et d'une machine à coudre. Sous la rubrique: « Cas de séquestre », l'ordonnance contient la mention: « Suspect de fuite. » Le séquestre fut exécuté le même jour par l'office des poursuites de Saint-Maurice sur les objets sus-désignés, qui sont taxés dans le procès-verbal à la somme totale de 210 fr. L'ordonnance de séquestre et son exécution furent publiées par insertion au *Bulletin officiel* du 25 janvier 1901. Le 26 janvier, le créancier Baud adressa une lettre à Fayet, au Grand-Mont ^s/Lausanne, pour lui communiquer qu'il ne pouvait pas accepter une offre faite par lui, Fayet, tendant à assurer la créance réclamée par un billet. Le 8 février 1901, Fayet adressa, du Grand-Mont ^s/Lausanne, une lettre à l'office des poursuites de Saint-Maurice dans laquelle il déclarait qu'il venait d'apprendre le séquestre, qu'il protestait contre ce procédé, parce qu'il s'agissait soit d'objets encore impayés et partant pas encore dans sa propriété, soit d'objets insaisissables, et qu'enfin il attendait le procès-verbal de saisie et de séquestre. L'office répondit à Fayet, par lettre du 15 février, que Baud contestait ses déclarations et s'opposait à toute revendication de propriété sur les objets séquestrés, que ceux-ci seraient prochainement saisis et qu'alors un délai serait accordé, à lui, Fayet, pour faire ses déclarations et revendications.

D'une lettre du 25 mars 1901, de veuve Ladernier à Saint-Maurice, propriétaire de l'appartement occupé par Fayet, il résulte que ce dernier avait retenu et payé son appartement jusqu'au 26 mars.